

CAPITOLATO D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA (VOUCHER) CARTACEI O ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE DI S.EC.AM. SPA CON CCNL ACQUA E GAS SETTORE PRIVATO

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto l'affidamento di servizi per l'acquisto di buoni spesa multiuso cartacei o elettronici ai sensi dell'art.6-quater D.P.R. 633/1972 a favore del personale di S.EC.AM. SPA con CCNL acqua e gas settore privato.

ART. 2 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta dell'appaltatore;
- la Lettera d'Invito .

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei Contratti".

ART. 3 - IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari a € 97.602,00 + IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

- Valore nominale buoni regalo: 96.635,64 € + Iva
- Fee sul valore nominale dei buoni regalo acquistati (1%): € 966,36 + Iva.

L'Amministrazione trasmetterà all'Appaltatore elenco nominativo, con indicazione dell'importo effettivamente spettante a ciascun avente diritto, come meglio specificato nella sezione II – Caratteristiche dei servizi.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà a seguito della comunicazione a cura di Secam dei nominativi degli aventi diritto al buono e del relativo importo. La fatturazione comprenderà il valore totale dei buoni richiesti, al netto del ribasso offerto e esente IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 90 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere intestata a S.Ec.Am. Spa, Partita 00670090141 e dovrà essere inviata

in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: SUBM70M. A S.Ec.Am. Spa si applica il meccanismo impositivo del così detto "split payment", previsto all'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.

La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento all'appalto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce. La stessa dovrà altresì contenere il CIG (Codice Identificativo Gara, I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati comporta la non accettazione della fattura e quindi ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Secam, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito ai paragrafi precedenti; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 5 – PENALI

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura rispetto alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio le penali sottoindicate. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate come segue:

VOCI	TEMPISTICHE	PENALE
Ritardo nell'esecuzione delle attività	Entro 7 giorni dalla data di invio dell'elenco del personale avente diritto ai buoni spesa multiuso, l'appaltatore invierà una comunicazione a mezzo e-mail a tutto il personale riguardante le modalità di utilizzo dei buoni acquisto multiuso fornendo anche tutte le informazioni a corredo necessarie (numero verde/o mail ecc.).	In caso l'appaltatore invii la comunicazione al personale dopo il settimo giorno dalla data di invio dell'elenco del personale avente diritto ai buoni spesa, viene fissata la penale di € 80,00 per ogni giorno di ritardo.
Disservizio Rete Esercenti	Rifiuto ingiustificato del buono da parte di un punto vendita indicato come "convenzionato"	€ 50,00 per ogni singolo episodio segnalato e documentato

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Rup, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine Secam, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

ART. 6 PERSONALE ADDETTO E SICUREZZA

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente

adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati. L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Per eventuali servizi da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.119 del D.Lgs 36/2023.

Le attività identificate nel presente Capitolato tecnico devono essere svolte in misura prevalente dall'aggiudicatario e comunque in percentuale non inferiore all'80%.

L'Appaltatore dovrà specificare in sede di offerta di gara quali attività e servizi intende affidare in subappalto a soggetti terzi. Tenuto conto delle attività e servizi richiesti per la presente procedura è permesso il subappalto solo di primo livello, fatta salva la disciplina prevista dall'art. 119 D.Lgs. 23/2023.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

L'affidamento del servizio in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Considerato le caratteristiche specifiche dell'appalto, la natura delle prestazioni o dei servizi da effettuare, l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività, la volontà di garantire più tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei

lavoratori, l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 8 – RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto e delle Richieste di approvvigionamento; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Secam Spa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Secam Spa.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 10 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. stesso.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto:

- qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte il servizio le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione;
- si renda colpevole di frode o di grave negligenza;

- in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale;
- ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale;
- qualora non vengano osservati gli obblighi di riservatezza di cui al precedente art.14

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle attività eseguite regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso delle aree e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione delle attività, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il DEC, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione delle attività, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltretutto procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e cose derivanti dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio;
- assicurare che nell'espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d'ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

ART. 12- NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e delle

altre norme vigenti in materia.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Sondrio.

ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Informativa Privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Con l'accettazione del presente capitolato, l'interessato dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile presso gli sportelli della società SECAM S.P.A. e sul sito www.secam.net, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, e di essere stato informato che:

- titolare del trattamento dei dati personali è la società S.EC.AM. S.P.A. - SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE (per brevità SECAM SPA), con sede legale in Via Vanoni 79 – 23100 Sondrio (SO), C.F.: 80003550144 - P.I.: 00670090141, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, contattabile all'indirizzo e-mail segreteria@secam.net e al numero di tel. 800.239.291.
- Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) è identificato c/o il Titolare e contattabile ai seguenti recapiti: tel. 800.239.291, e-mail: dpo@secam.net.
- I dati personali saranno trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, da soggetti debitamente autorizzati.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, nonché da disposizioni legislative.
- I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni che intervengono nelle elaborazioni necessarie per l'esecuzione dei rapporti esistenti con l'interessato e nell'ambito del presente procedimento oltre che agli enti preposti per i controlli fiscali ai fini della prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.
- Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati forniti verranno conservati per tutta la durata del contratto, nonché per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo previsto dalla legge. Al termine di tale periodo, i dati saranno resi anonimi o cancellati ove tecnicamente possibile.
- Ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la rettifica (art.16 GDPR), la cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del trattamento (art.18 GDPR); ha altresì diritto di opporsi al trattamento e di richiederne la portabilità (art. 20 GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento.

L'esercizio dei premessi diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare all'indirizzo e-mail segreteria@secam.net.

Reclamo: ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 potrà proporre reclamo all'Autorità Garante in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

ART. 15 – DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore garantisce e organizza il servizio di erogazione di buoni acquisto multiuso per il personale Secam. Il buono acquisto multiuso è un titolo in formato cartaceo o digitale che consente l'acquisto di generi alimentari e non e di beni e/o servizi su piattaforme e-commerce.

15.1 Rete degli esercizi

Il buono acquisto multiuso deve essere spendibile negli esercizi commerciali/piattaforme aderenti e pubblicati sul sito internet dell'appaltatore nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1. Rete di esercizi convenzionati nella Provincia di Sondrio per l'utilizzo dei buoni acquisto multiuso:** il buono dev'essere accettato in almeno dieci esercizi commerciali della categoria supermercati/ipermercati in Provincia di Sondrio. Il numero e la tipologia di esercizi convenzionati di cui all'offerta presentata dovranno essere garantiti per tutta la durata del contratto.
- 2. Piattaforme per l'utilizzo dei buoni acquisto multiuso:** il buono dev'essere accettato in almeno una piattaforma di e-commerce.

Eventuali interruzioni del servizio presso uno o più esercizi convenzionati dall'Appaltatore dovranno essere tempestivamente comunicate a Secam. In caso di interruzione del servizio superiore a due giorni consecutivi, presso uno o più esercizi convenzionati, l'Appaltatore si impegna al ripristino dei servizi entro i successivi due giorni ovvero alla individuazione di un nuovo esercizio entro 8 giorni lavorativi successivi al mancato ripristino.

15.2 Modalità di erogazione

Secam trasmetterà all'appaltatore l'elenco degli aventi diritto, contenente nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail e valore massimo erogabile per ciascun nominativo. Entro 7 giorni dalla data di ricezione di ciascun elenco, l'appaltatore invierà una comunicazione a mezzo e-mail al personale interessato, indicante le modalità di utilizzo dei buoni acquisto multiuso, oltre a tutte le informazioni necessarie e previste dai successivi articoli (numero verde/o e-mail per assistenza, ecc.).

I buoni potranno essere erogati direttamente a ciascun dipendente, con oneri a carico dell'appaltatore, alternativamente:

- mediante accesso riservato a catalogo messo a disposizione dall'appaltatore su proprio sito web. Il sito dovrà essere accessibile da pc, tablet e/o smartphone con credenziali di accesso sicure da hackeraggi.
- mediante trasmissione a mezzo e-mail.

Le richieste da parte dei dipendenti potranno essere formulate mediante piattaforma o a mezzo e-mail. I buoni potranno essere riscattati dagli aventi diritto entro 6 mesi dall'erogazione, ovvero entro il termine migliorativo indicato in offerta. Il singolo avente diritto sceglie liberamente il numero, il taglio e la tipologia di buono, nel rispetto del valore massimo erogabile pro capite. Resta ferma la facoltà dell'appaltatore di proporre l'erogazione in almeno tre tagli convenzionali fissati in 10, 25 e 50 euro.

15.3 Caratteristiche dei buoni acquisto multiuso

I buoni acquisto multiuso possono essere utilizzati in una o più soluzioni fino all'esaurimento del valore complessivo a disposizione e comunque entro la data di scadenza del singolo buono, che deve avere una validità minima di 6 mesi dall'emissione, eventualmente estesa come indicato in sede di offerta. I buoni sono cumulabili.

Il consumo del buono acquisto da parte dell'avente diritto per un valore inferiore a quello previsto secondo il profilo impostato sul voucher non dà diritto a resto in denaro.

I tagli e la tipologia di buono acquisto sono a discrezione del dipendente e l'appaltatore dovrà garantire l'erogabilità dell'intero ammontare assegnato a ciascun dipendente ed è esclusa la possibilità di applicare arrotondamenti. Il buono acquisto multiuso è personale e non cedibile, è pertanto onere dell'esercente la verifica dell'identità del soggetto prima dell'erogazione del beneficio.

15.4 Ulteriori servizi

L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, un servizio di Customer care con numero verde o in alternativa un indirizzo e-mail dedicato a disposizione del personale che necessiterà di avere chiarimenti.

16. Interruzioni del servizio e responsabilità

In caso di interruzioni del servizio per cause imputabili all'Appaltatore Secam si riserva la facoltà di addebitare al medesimo gli eventuali danni e le maggiori spese che eventualmente dovessero conseguire, oltre l'applicazione delle penali. Interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per le parti né a indennizzi di sorta. L'appaltatore assume, senza riserva o eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni a Secam o a terzi che possono derivare da fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio.

17. Trasmissione dei dati a Secam

L'Appaltatore dovrà trasmettere i dati di rendicontazione dei buoni acquisto multiuso distribuiti al personale Secam entro il decimo giorno successivo all'emissione, all'attenzione dell'Ufficio Personale o renderli disponibili mediante accesso ad apposita area riservata del sito aziendale. I dati esportabili in formato editabile dovranno comprendere, oltre al nome e cognome, matricola, codice fiscale, importo le seguenti informazioni relative ai buoni spesa erogati a ciascun dipendente.